

periodico di informazione e consulenza

L'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani



REG. PRESSO IL TRIB. DI MILANO N.18 DEL 20/01/76 - VIA PALMIERI, 47 MILANO - Poste Italiane spa sped. in abb. postale d.l. 353/2003 (conv.in l. 27/02/2004 n. 4) art. 1 comma 1 lom/ml

L'IMPEGNO
1974

LA RIVISTA
CHE AFFRONTA
I PROBLEMI
DI TUTTI
I CITTADINI

periodico di informazione e consulenza

l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani



1974
2019



.....
l'impegno mette
a disposizione di tutti
i suoi abbonati il
Servizio Consulenza
Telefonica
'FILO DIRETTO'
.....

Alcuni esempi:

- Hai necessità di entrare con la macchina in una zona a traffico limitato (centro storico o isole pedonali)...
- Vuoi alcune delucidazioni sul nuovo codice della strada?...
- Vuoi conoscere la normativa sulle licenze in qualità di gestione di un negozio, bar, ristorante (esposizioni esterne, tavolini, cartelloni pubblicitari, insegne...)...
- Hai un vicino di casa che ti disturba con il televisore, oppure occupando il tuo passo carraio...



.....
...Ecco, per questi e tantissimi altri problemi, basta comporre il 'FILO DIRETTO', e avrai una risposta in tempi rapidi!

02 89511616 - 89514869
.....



La sua sopravvivenza
è fatta di tanti piccoli 5x1000.

Non fargli
mancare
il tuo.

Stella Gara, 38 anni - barista

Michela Giacomino, 50 anni - dirigente

Andrea Crotti, 24 anni - musicista

Angela Argirò, 27 anni - modella

Lilica Scamurro, 46 anni - operista

Paolo Pedrazzini, 58 anni - insegnante

Sergio Bartuzzi, 34 anni - cuoco

Uliano Parola, 63 anni - fiorista

Salvatore Montarosso, 24 anni - Web Designer

Elia Bogani, 44 anni - architetto

Gala Pucci, 28 anni - veterinario

Luca Gallo, 43 anni - dirigente

Monica Luraghi, 35 anni - commerciante

Marina Nicodemi, 31 anni - medico

Giuseppe Lo Monaco, 83 anni - pensionato

Luana Gessagli, 41 anni - ristoratrice

Cristina Avelle, 34 anni - segretaria

5x1000 all'Enpa. Un gesto umano al cento per cento.
Sostegno al volontariato 80 116 050 586



Ente
Nazionale
Protezione
Animali

PERIODICO
DI INFORMAZIONE
E CONSULENZA

COPERTINA



ATTUALITÀ

4

Milano Area B:
al via da ottobre
la fase 2



CODICE DELLA STRADA

8

Bull-bar: non
tutti sanno
che ...





ANTIDGRADO

10

La sicurezza urbana come bene pubblico primario



CITTADINANZA

12

Reddito di Cittadinanza: al Comune la funzione di controllo dei requisiti



AUTORIPARAZIONI

14

Manutenzione e riparazione dei veicoli: la normativa di riferimento



DISCIPLINA

16

La disciplina a protezione dell'incolumità pubblica e della salute del cane



VERBALI

18

Il valore probatorio del verbale redatto dalla Polizia Stradale



ARAN INDENNITÀ

20

ARAN n. CFL41 e n. CFL51: orientamenti applicativi



PEC

22

Notifiche via PEC: utilizzo pieno dei termini utili



ATTUALITÀ

24

Jova Beach Party: i disagi per la Polizia locale di Milano





Milano Area B: al via da ottobre la fase 2

E' scattata da ottobre la seconda fase del blocco dei veicoli maggiormente inquinanti nell'Area B, zona a traffico limitato che comprende la quasi totalità del territorio di Milano. Nel Comune meneghino i divieti saranno progressivamente estesi alle altre categorie di veicoli per arrivare con l'1 ottobre 2030 al divieto assoluto di circolazione per tutti i veicoli alimentati a Diesel

di Giovanni Aurea, Sovrintendente di Polizia Locale

C

Come anticipato l'anno scorso, da ottobre il divieto alla circolazione è stato esteso anche ai veicoli diesel Euro 4 senza Filtro antiparticolato e anche ad altre vetture inquinanti.

Ricordiamo che l'Area B è la zona a traffico limitato più grande d'Italia attuata dalla Giunta Sala con lo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico.

È diversa dall'Area C, che invece riguarda il Centro Storico allargato alla cerchia dei bastioni.

Come per l'Area B la circolazione è vietata dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, mentre durante il fine settimana il divieto non è in vigore.



Aurea Giovanni
Sovrintendente di Polizia Locale

IL BLOCCO IN VIGORE DAL 25 FEBBRAIO 2019

- Euro 0 benzina;
- Euro 0, 1, 2, 3 diesel senza FAP (filtro antiparticolato);
- 3 diesel con FAP di serie e con campo V.5 sulla carta circolazione con valori superiori a 0,025 g/km oppure senza valore nel campo V.5 della carta circolazione (In assenza del valore nel campo V.5 si può dimostrare la conformità della propria auto alla disciplina di Area B mediante il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice);
- Autovetture Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP
- Autovetture a doppia ali-



mentazione Diesel-GPL e Diesel-metano Euro 0, 1, 2.

Ecco le novità dall'1 ottobre 2019

Il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 19,30 riguarda anche:

- Euro 4 diesel senza FAP;
- Euro 3, 4 diesel con FAP di serie – controllare campo V.5 se superiore a 0,0045 g/km non può circolare;
- Euro 4 diesel con FAP con campo V.5 senza numero non può circolare. (Sarà possibile dimostrare la conformità attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo);
- Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato dopo il 31 dicembre del 2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4 non può circolare.

La sigla Euro seguita da un numero è un sistema di classificazione della classe assegnata ai veicoli sulla base delle emissioni che produce.



REPUBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIREZIONE REGIONALE DEL TRASPORTO
L. AREA DI CIRCOLAZIONE: **CS 0766443**

N° REGISTRAZIONE (A) [redacted]

10.11 MYNER
10.21 2147P001 P78WFE 8101040CHYAT8
10.31 Y 478 CL
10.41 2F4200000
10.51
10.61 2000 (P.3) 2000 (G)
10.71 23.10.2015
10.81
10.91 AUTOCAR/VAN -USO PROPRIE

11.21 SA AUTOCAR/VAN

11.31 0000 (G.2) 0000 (G)
11.41
11.51 2287.00 (V.2)109.0 (P.3)CANT
11.61 F1A03488E
11.71 ES (N.1) A (N.2)
11.81 19.11 19.11 2700
11.91 0.254 (V.3) 0.000*
11.10 0.32 (V.4) 142.0
11.11 15/2013

12.11
12.21
12.31
12.41
12.51

13.11
13.21
13.31
13.41
13.51

14.11
14.21
14.31
14.41
14.51

15.11
15.21
15.31
15.41
15.51

16.11
16.21
16.31
16.41
16.51

17.11
17.21
17.31
17.41
17.51

18.11
18.21
18.31
18.41
18.51

19.11
19.21
19.31
19.41
19.51

20.11
20.21
20.31
20.41
20.51

21.11
21.21
21.31
21.41
21.51

22.11
22.21
22.31
22.41
22.51

23.11
23.21
23.31
23.41
23.51

24.11
24.21
24.31
24.41
24.51

25.11
25.21
25.31
25.41
25.51

26.11
26.21
26.31
26.41
26.51

27.11
27.21
27.31
27.41
27.51

28.11
28.21
28.31
28.41
28.51

29.11
29.21
29.31
29.41
29.51

30.11
30.21
30.31
30.41
30.51

31.11
31.21
31.31
31.41
31.51

32.11
32.21
32.31
32.41
32.51

33.11
33.21
33.31
33.41
33.51

34.11
34.21
34.31
34.41
34.51

35.11
35.21
35.31
35.41
35.51

36.11
36.21
36.31
36.41
36.51

37.11
37.21
37.31
37.41
37.51

38.11
38.21
38.31
38.41
38.51

39.11
39.21
39.31
39.41
39.51

40.11
40.21
40.31
40.41
40.51

41.11
41.21
41.31
41.41
41.51

42.11
42.21
42.31
42.41
42.51

43.11
43.21
43.31
43.41
43.51

44.11
44.21
44.31
44.41
44.51

45.11
45.21
45.31
45.41
45.51

46.11
46.21
46.31
46.41
46.51

47.11
47.21
47.31
47.41
47.51

48.11
48.21
48.31
48.41
48.51

49.11
49.21
49.31
49.41
49.51

50.11
50.21
50.31
50.41
50.51

51.11
51.21
51.31
51.41
51.51

52.11
52.21
52.31
52.41
52.51

53.11
53.21
53.31
53.41
53.51

54.11
54.21
54.31
54.41
54.51

55.11
55.21
55.31
55.41
55.51

56.11
56.21
56.31
56.41
56.51

57.11
57.21
57.31
57.41
57.51

58.11
58.21
58.31
58.41
58.51

59.11
59.21
59.31
59.41
59.51

60.11
60.21
60.31
60.41
60.51

61.11
61.21
61.31
61.41
61.51

62.11
62.21
62.31
62.41
62.51

63.11
63.21
63.31
63.41
63.51

64.11
64.21
64.31
64.41
64.51

65.11
65.21
65.31
65.41
65.51

66.11
66.21
66.31
66.41
66.51

67.11
67.21
67.31
67.41
67.51

68.11
68.21
68.31
68.41
68.51

69.11
69.21
69.31
69.41
69.51

70.11
70.21
70.31
70.41
70.51

71.11
71.21
71.31
71.41
71.51

72.11
72.21
72.31
72.41
72.51

73.11
73.21
73.31
73.41
73.51

74.11
74.21
74.31
74.41
74.51

75.11
75.21
75.31
75.41
75.51

76.11
76.21
76.31
76.41
76.51

77.11
77.21
77.31
77.41
77.51

78.11
78.21
78.31
78.41
78.51

79.11
79.21
79.31
79.41
79.51

80.11
80.21
80.31
80.41
80.51

81.11
81.21
81.31
81.41
81.51

82.11
82.21
82.31
82.41
82.51

83.11
83.21
83.31
83.41
83.51

84.11
84.21
84.31
84.41
84.51

85.11
85.21
85.31
85.41
85.51

86.11
86.21
86.31
86.41
86.51

87.11
87.21
87.31
87.41
87.51

88.11
88.21
88.31
88.41
88.51

89.11
89.21
89.31
89.41
89.51

90.11
90.21
90.31
90.41
90.51

91.11
91.21
91.31
91.41
91.51

92.11
92.21
92.31
92.41
92.51

93.11
93.21
93.31
93.41
93.51

94.11
94.21
94.31
94.41
94.51

95.11
95.21
95.31
95.41
95.51

96.11
96.21
96.31
96.41
96.51

97.11
97.21
97.31
97.41
97.51

98.11
98.21
98.31
98.41
98.51

99.11
99.21
99.31
99.41
99.51

100.11
100.21
100.31
100.41
100.51

CONTROLLARE CAMPO V5

N° [redacted] (A) [redacted]

(D.1) OPEL
(D.2) P-J/SW BN11 1A09B98KNADE
(D.3) ASTRA SPORTS TOURER
(E) WOLFFENB88033546
(F.1)
(F.2) 2155 (F.3) 3555 (G)
(I) 10.02.2011
(J) MI
(J.1) AUTOVEETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)
(K) OEWOL58EST01RV
+4*2007/46*0204*00
(L) 2 (N.1)
(N.3) (N.4) (N.2)
(O.1) 1400 (O.2) (N.5)
(P.1) 1956.00 (P.2) 118.00 (P.3) GASOL
(P.5) A20DTH
(Q)
(U.1) 76 (S.1) 5 (S.2)
(V.1) (U.2) 3000
(V.3) 0.1105 (V.2)
(V.6) 0.50 (V.5) 0.0001
(V.9) 715/2007*692/2008 (V.7) 156.0

IMPIESTA
DI BILLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

Bull-bar: non tutti sanno che

I 'bull-bar', in italiano paravacca, tecnicamente definiti 'paraurti tubolari rigidi', sono nati in Australia, dove il traffico si è dovuto misurare sin dalla sua origine con il rischio altissimo di investimento d'animali di grossa taglia: canguri, cavalli, emu e perfino cammelli

di Michele Bruno Albamonte

/

Installati sull'estremità frontale dei fuoristrada, i bull-bar sono in genere costruiti con materiali plastici, per assorbire gli urti, oppure con materiali rigidi come il metallo, più pericolosi in caso di collisione.

Utilità e gli abusi

Originariamente i 'paraurti tubolari rigidi' nascono per assicurare agli occupanti del veicolo la protezione necessaria in caso di una eventuale collisione con un animale durante una battuta di caccia; tuttavia, montati su autoveicoli deputati alla libera circolazione sulle reti stradali italiane, possono provocare l'effetto contrario, ovvero essere causa di danni fisici maggiori per un pedone investito.



La sociologia della moda

Non di rado queste appendici metalliche sono diventate un semplice ornamento per il veicolo, senza alcuna utilità effettiva. A montare i bull-bar sono per lo più proprietari di SUV, al solo scopo di abbellirli e renderli più aggressivi, per ragioni estetiche o nella convinzione che rendano più sicuri chi è alla guida di quel veicolo. Ma la presunta sicurezza aggiuntiva di chi vi sta a bordo, va a discapito di quella dei pedoni, dei ciclisti e di tutti gli altri automobilisti.





Le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Nella circolare n. 552/4315/CG del 30 aprile 1999 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affermava che "L'applicazione di 'paraurti supplementari' non implica modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli (...), comportanti l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo n. 78 del Codice della Strada". In quell'anno, però, il Ministero intervenne con un'altra circolare (1410/4300/CG8 MOTB085, del 14 dicembre 1999), nella quale si precisava che l'aggiunta o la sostituzione di parti alla scocca del veicolo di omologazione ne subordinava l'approvazione dell'Ufficio della motorizzazione. Successivamente (2001) una pronuncia del Consiglio di Stato annullò questa circolare, reintegrando di fatto la circolare precedente (552/4315/CG del 30 aprile 1999), più liberale, che non obbligava all'aggiornamento della carta di circolazione. Con il ripristino di questa ordinanza, tuttora l'unico punto di riferimento normativo in Italia, i bull-bar sono tornati a essere considerati semplici accessori, che non richiedono la trascrizione sulla carta di circolazione.

Cosa succede oggi

Con il Decreto 25 marzo 2004 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto al recepimento della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada. Tale provvedimento, persegue la finalità di ridurre il numero delle vittime da incidenti stradali, stabilendo nuove prescrizioni relative ai parametri di costruzione dei paraurti anteriori degli autoveicoli. Pertanto dal 1° ottobre 2005 sono ammessi al montaggio sugli autoveicoli solo i bull bar risultati idonei dopo le prove del caso; mentre quelli montati sugli autoveicoli fino al 30 settembre 2005 potranno liberamente circolare. ▶▶

ANDREA
HAIRCUTS FOR LADIES AND GENTLEMEN

347.9087620
via Giosuè Magni 3, Brivio (LC)

Area B

Gli standard sono stati introdotti dalla Comunità Europea con lo scopo politico di ridurre l'inquinamento.

Lo standard minimo obbligatorio Euro 4 è comunque applicato nell'Unione europea a partire dal 2006. Per conoscere a quale tipo di omologazione risponda il proprio veicolo basta consultare il libretto di circolazione: in ogni caso tutti i veicoli immatricolati dopo il primo gennaio 2006 sono automaticamente Euro 4, cioè immettono nell'aria 0,025 grammi di Pm 2,5 per ogni Km.

Nuove deroghe

Il controllo degli accessi all'interno di Area B avviene attraverso 187 varchi presidiati da telecamere. Quando un veicolo entra all'interno di Area B la sua targa viene letta e immagazzinata da un sistema informatico, che verifica poi se la vettura può circolare nell'area di riferimento.

Anche per il nuovo gruppo di veicoli a cui è inibito il transito è stata riproposta la deroga consistente in 50 giorni, anche non consecutivi, di accesso e circolazione in Area B da utilizzare

nel periodo di 12 mesi compreso tra il 1° ottobre 2019 ed il 30 settembre 2020.

I veicoli già soggetti al divieto potranno continuare a usufruire delle 50 giornate di deroga, già riconosciute al 25 febbraio 2019, fino al 24 febbraio 2020. A esaurimento del bonus sarà possibile accedere alle richieste di permessi nella misura di 25 giornate (per residenti e imprese con sede operativa in Milano) o di 5 giornate fino al 30 settembre 2020.

Scadono le vecchie deroghe

Dal 1° ottobre non vengono più concesse deroghe ai veicoli trasporto persone gasolio Euro





3 di proprietà o in uso esclusivo di:

- medici di Medicina Generale e i Pediatri di Famiglia che esercitano nel Distretto ATS 'Milano - Città' per l'espletamento delle visite domiciliari;
- lavoratori che effettuano il tragitto casa/lavoro e lavoro/casa nella fascia oraria in cui vi è una ridotta offerta di trasporto pubblico, ovvero che operano in turni con ingresso al posto di lavoro in orario antecedente le 7:00 o uscita in orari successivi alle 21:00;
- soggetti che hanno l'obbligo di dimora presso una caserma militare sita all'interno della Ztl". ■

TRATTORIA PUB PIZZERIA

FUORI ORARIO

Via Rinaldini n. 33bis - 25078 Vestone (BS)
www.pizzeriافuoriorario.com info@pizzeriافuoriorario.com

TEL. 036581774

La sicurezza urbana come bene pubblico primario

A cura di
Domenico
Giannetta

L'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini in data 17 aprile 2019 ha emanato la direttiva n. 11001/118/7 "Ordinanze e provvedimenti antidegrado e contro le illegalità. Indirizzi operativi". Nel provvedimento le iniziative da attivare a tutela dei centri storici affinché "la sicurezza urbana costituisca un bene pubblico primario"

Ponendo in rilievo i nuovi strumenti forniti ai sindaci dal decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 e dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 la direttiva consente ai primi cittadini, con proprie ordinanze, di limitare l'orario di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in tutte le aree interessate da fenomeni di assembramento

notturno, nonché di limitare l'orario di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. L'eventuale inosservanza dei provvedimenti sindacali può comportare anche la sospensione dell'attività commerciale.





Tali disposizioni che vanno ad ampliare il potere di ordinanza demandato al Sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale, ai sensi dell'art. n. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, risponde all'esigenza di assicurare migliori condizioni di vivibilità per i cittadini residenti nei luoghi di maggiore aggregazione. Si tratta di provvedimenti che andranno adottati con una precisa istruttoria e adeguatamente motivati come evidenziato dal legislatore.

L'idea di base è che la sicurezza urbana costituisce bene pubblico primario la cui efficace realizzazione presuppone il concorso di diversi soggetti, ciascuno portatore di specifici poteri, tutti funzionali, in una governance multilivello, all'ordinato vivere civile, che è indubbiamente la meta di uno Stato di diritto libero e democratico.

L'obiettivo è rafforzare la sicurezza delle città invitando tutti i prefetti d'Italia a convocare specifiche riunioni del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, nel cui ambito dovrà essere avviata una previa disamina delle eventuali esigenze di tutela rafforzata di taluni luoghi del contesto urbano. ▶▶



Reddito di Cittadinanza: al Comune la funzione di controllo dei requisiti

A cura di
Infocds

In attesa del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione, l'attività di controllo dei requisiti previsti per ottenere il reddito di cittadinanza è assegnata ai comuni costretti a passare al setaccio i dati presenti nei propri archivi in alcuni casi ancora cartacei

L Le regole sui controlli rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza sono contenute nella nota n. 8156/2019 del Ministero del Lavoro, relativa all'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato Regioni. I comuni invieranno all'INPS le

informazioni sui controlli eseguiti tramite la piattaforma GEPI, predisposta per la gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale.

Spetta al Comune verificare che il beneficiario del reddito di cittadinanza rispetti tutte le regole in merito a residenza e soggiorno per aver diritto al sussidio. Cia-



scun Comune dovrà controllare almeno il 5% del totale dei soggetti residenti nel proprio territorio che hanno richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza. L'oggetto della verifica saranno le informazioni dichiarate nel modello ISEE relative alla composizione del nucleo familiare e, accanto a queste, i dati al rispetto del requisito minimo di residenza in Italia.

Il decreto n. 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019, stabilisce che oltre ai requisiti di reddito e patrimonio, per poter richiedere il reddito di cittadinanza è necessario:

- essere cittadino italiano, di un Paese dell'UE, ovvero di un Paese extra UE (con permesso di soggiorno di lungo periodo);
- essere residente in Italia da almeno 10 anni e gli ultimi 2 in via continuativa.

Fino a quando non sarà completata la procedura per il completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, ciascun Comune verificare i dati presenti nei propri archivi per accertare il rispetto dei requisiti necessari.

L'accordo raggiunto in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 4 luglio 2019 attribuisce un arduo compito ai comuni, anche considerando che la digitalizzazione dei processi e delle pratiche anagrafiche è tutt'altro che completata e che, in molti casi, i controlli dovranno essere effettuati passando al setaccio gli archivi cartacei.

Nell'accordo della Conferenza Unificata vengono chiarite le definizioni di reddito di cittadinanza, beneficiario richiedente, requisiti di residenza, requisiti di sog-



giorno, comune di ultima residenza, comune di provenienza, piattaforma digitale e ISEE.

L'art. n. 2 va poi ad esplicitare quelli che sono i requisiti di residenza e i requisiti di soggiorno. ▶▶



Manutenzione e riparazione dei veicoli: la normativa di riferimento

A cura di
Infocds

L'attività di autoriparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori e altri veicoli speciali è soggetta a specifica normativa (art. n. 122, 5/2/1992). E' aggiornata al 10 aprile 2019 la nuova versione del massimario di pareri, circolari e altri atti interpretativi pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico

La legge 5 febbraio 1992 n. 122 disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli adibiti a trasporto su strada di persone e di cose. L'attività di autoriparazione può riguardare:

1. meccatronica (ex meccanica e motoristica ed elettrauto);
2. carrozzeria;
3. gommista.

L'esercizio delle suddette attività è soggetto alla presentazione di una SCIA al Suap competente. Sono soggette alla stessa disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli e le imprese di autotrasporto merci per conto terzi iscritte all'Albo degli autotrasportatori che svolgano, con carattere strumentare o accessorio attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

La presentazione della SCIA al Suap non esonera l'impresa dal presentare l'iscrizione nel Registro delle Imprese o la denuncia al REA, indicando gli estremi della SCIA.

Il titolare dell'attività deve essere in possesso dei requisiti morali. L'impresa deve documentare per ogni unità locale sede di officina, la preposizione di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti personali e tecnico professionali di cui all'art. 7 della legge 122/1992.

L'elenco dei requisiti necessari per la nomina a responsabile tecnico sono:

- a) Personali (devono essere posseduti tutti):
 - cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea o di altro Stato in cui sia operante la condizione di reciprocità;



- non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione o ripristino di veicoli a motore, per i quali è prevista una pena detentiva;

b) Professionali (è sufficiente possederne uno):

- aver esercitato, per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque, l'attività di autoriparazione come dipendente (operaio qualificato), titolare, socio o familiare collaboratore nell'ambito d'impresе operanti nel settore;

- aver frequentato con esito positivo un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione oppure aver conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività, seguiti da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione come operaio qualificato nell'arco degli ultimi cinque anni;

- aver conseguito in materia tecnica attinente all'attività un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

Ai sensi dell'art. n. 6 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 sono abilitati i titolari o soci di imprese, ancorché cessate,

che dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi all'entrata in vigore della legge n. 122/1992, per una durata non inferiore ad un anno, essendo stati iscritti per tali attività nell'Albo delle Impresе Artigiane o nel Registro delle Ditte.

Nel caso di requisito tecnico-professionale (titolo di studio e/o esperienza lavorativa) maturato all'estero sarà necessario il preventivo riconoscimento effettuato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Per l'esercizio dell'attività di autoriparazione va comunque rispettata la normativa sull'impatto acustico, la prevenzione incendi, autorizzazione unica ambientale.

L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di un'impresa non abilitata è punito con una sanzione amministrativa che va da € 5.164,57 a € 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.

L'esercizio da parte di un'impresa di attività di autoriparazione diverse da quella denunciata è punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, con una sanzione amministrativa da € 2.582,28 a € 7.746,85 e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la nuova versione del massimario dei pareri, circolari e altri atti interpretativi in tema di autoriparazione aggiornata al 10 aprile 2019. ▶▶



La disciplina a protezione dell'incolumità pubblica e della salute del cane

A cura di
Domenico
Giannetta

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati in materia di procedure informatizzate e attività del veterinario e tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani per prevenire episodi di aggressione. Le nuove ordinanze nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2019

Nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2019 sono state pubblicate le nuove ordinanze ministeriali relative al divieto e detenzione di utilizzo di esche e bocconi avvelenati e la proroga dell'ordinanza per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani:

- l'ordinanza del 12 luglio 2019, contiene



- le norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. La rinnovata ordinanza ministeriale recepisce le procedure informatizzate di comunicazione alle autorità competenti delle segnalazioni e dei dati necessari al monitoraggio del fenomeno offrendo anche ai cittadini e all'autorità giudiziaria la possibilità di disporre di un quadro completo del fenomeno. Inoltre, con la nuova ordinanza il medico veterinario libero professionista potrà inviare direttamente all'Istituto Zooprofilattico territorialmente competente le carcasse di animali deceduti, campioni biologici ed esche o bocconi avvelenati;
- l'ordinanza del 18 luglio 2019, relativa alla proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni,





concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. Nelle more dell'emanazione di un dispositivo normativo definitivo, la proroga punta a mantenere tutte le misure già in atto per prevenire episodi di aggressione ed evitare che i risultati positivi ottenuti nell'ambito dell'attività di prevenzione siano vanificati.

Tra le principali disposizioni dell'ordinanza del 6 agosto 2013 ricordiamo:

- a) il proprietario/detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, controllo e conduzione dell'animale e risponde civilmente e penalmente dei danni/lesioni da esso causate;
- b) per la prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario/detentore di un cane adotta l'adozione di guinzaglio non superiore a 1,50 m durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico e porta con se

una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio;

c) è obbligatorio a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccogliere le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse;

d) i comuni e i servizi veterinari delle ASL possono organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato "patentino". Tali percorsi formativi su base volontaria possono essere promossi e organizzati autonomamente anche da medici veterinari libero professionisti nel rispetto dei criteri indicati nell'ordinanza, informando il comune, il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale e l'Ordine professionale;

e) a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi, le cui spese sono a carico del proprietario del cane;

f) sono vietati l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività o qualsiasi operazione di selezione/incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;

g) i servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività;

h) i proprietari dei cani inseriti nel registro stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola;

i) è vietato possedere o detenere cani inseriti nel registro ai delinquenti abituali per tendenza, a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale, o a chi ha riportato determinate condanne (anche non definitive). ▶▶



Il valore probatorio del verbale redatto dalla Polizia Stradale



A cura di
Domenico
Giannetta

E' principio consolidato (Cass., n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico - compreso il rapporto della Polizia municipale - fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza. Altro materiale probatorio, unitamente alle varie risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti, è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice

La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 9037 ha ribadito il valore probatorio pieno, ossia fino a querela di falso, del verbale redatto dalla Polizia Stradale dopo un incidente; fede





che copre sia le dichiarazioni delle parti che gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.

Nel caso in esame, il ricorrente lamentava che il Tribunale avesse assegnato fede privilegiata al verbale redatto dal Pubblico Ufficiale dopo il sinistro non tenendo conto che il verbale ha in fede privilegiato solo le dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Il ricorso è infondato in quanto è principio consolidato (Cass., n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che



egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. ►►

ARAN n. CFL41 e n. CFL51: orientamenti applicativi

A cura di
Infocds

Erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale (art. n. 56 del CCNL delle Funzioni Locali, 21 maggio 2018). Orientamenti applicativi per il riconoscimento dell'indennità prevista al personale della Polizia locale con riferimento alla prestazione giornaliera ordinaria resa in servizi esterni di vigilanza "in via continuativa"

Orientamenti applicativi ARAN 3/4/2019 n. CFL41

Nell'ambito della specifica finalità di cui all'art. n. 56 - quater, comma 1, lett. c, del CCNL delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018 (erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale), è possibile finanziare, con quota parte delle risorse derivanti dai

proventi delle violazioni stradali, di cui all'art. n. 208, commi 4, lett. c, e 5, del D.Lgs. n. 285/1992, l'indennità di servizio esterno di cui all'art. n. 56 - quinquies, del medesimo CCNL del 21 maggio 2018.

Tra le altre diverse finalità indicate, l'art. n. 56 quater, lett. c, del CCNL del 21 maggio 2018 delle Funzioni Locali, destina quota parte dei proventi delle violazioni stradali, di cui all'art. n. 208, commi 4, lett. c, e 5, del D.Lgs. n. 285/1992 anche all'erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei





servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale". Si tratta di una indicazione ampia e generale. Pertanto, in tale ambito, ad avviso della scrivente Agenzia, le risorse di cui si tratta possono essere utilizzate anche per il finanziamento dell'indennità di servizio esterno, in quanto anche questo compenso, per le nuove e maggiori prestazioni cui si collega (implementazione dei servizi esterni di vigilanza), si può configurare come strettamente funzionale al conseguimento di quegli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

Orientamenti applicativi ARAN 3 aprile 2019 n. CFL51 Ai fini dell'erogazione dell'indennità di servizio esterno, di cui all'art. n. 56-quinquies, del CCNL delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018, il presupposto del "servizio esterno" deve essere inteso in senso restrittivo, solo cioè come servizio "su strada" oppure in senso più ampio, come "servizio esterno di vigilanza sul territorio", con riferimento cioè a tutte le molteplici funzioni della polizia locale sul territorio. Poiché la clausola contrattuale, ai fini del riconoscimento dell'indennità, fa riferimento alla prestazione giornaliera ordinaria resa in servizi esterni di vigilanza "in via continuativa", la stessa può essere corrisposta al personale che, in base alla programmazione dei turni di servizio, è assegnato al servizio esterno solo per alcuni giorni nel mese

Relativamente alle particolari problematiche esposte,

si ritiene utile precisare quanto segue:

1) sulla base delle disposizioni espressamente stabilite nell'art. n. 56 - quinquies del CCNL delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018, il riconoscimento della indennità ivi prevista può essere garantito solo a quel personale della Polizia locale che, continuativamente, e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale, sulla base dell'organizzazione del lavoro adottata, renda effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli uffici, nell'ambito non solo della vigilanza stradale ma di tutte le altre molteplici funzioni della polizia locale;

2) nei casi particolari in cui, per particolari esigenze organizzative dell'Ente, o in quelli di fruizione da parte del dipendente di specifici permessi ad ore, previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva, la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra la durata della giornata lavorativa, l'indennità sarà necessariamente riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nei servizi esterni. La disciplina contrattuale, infatti, ai fini del riconoscimento dell'indennità fa riferimento "all'effettivo svolgimento del servizio esterno". Ugualmente, per le medesime motivazioni, l'indennità di cui tratta non potrà essere erogata nei casi di assenze per l'intera giornata lavorativa, qualunque sia la motivazione della stessa ►►



Notifiche via PEC: utilizzo pieno dei termini utili

A cura di
Infocds

Esclusa in via definitiva dai giudici della Corte Costituzionale la limitazione della possibilità di effettuare valide notifiche via PEC oltre le ore 21:00 ed entro le 24:00; il perfezionamento alle 7:00 del mattino successivo non pregiudica gli effetti giuridici della notifica per il mittente

La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 75/2019 depositata il 9 aprile 2019 ha escluso in via definitiva la limitazione della possibilità di effettuare valide notifiche via PEC oltre le ore 21:00. Secondo la Consulta anche le PEC inviate

dopo le ore 21:00 ed entro le ore 24:00 si perfezionano per il mittente nel momento in cui il sistema di posta elettronica certificata genera la ricevuta di accettazione della notifica, valendo la disposizione di cui all'art. 16-septies del D.L. n. 179/2012 solo per il destinatario.





Nel caso in esame la Corte d'appello di Milano, nel decidere sull'eventuale tardività di un appello proposto e notificato con PEC dopo le ore 21:00 ed entro le ore 24:00 dell'ultimo giorno utile, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. n.16-septies del decreto legge n. 179/2012 nella parte in cui prevede che il disposto dell'art. n. 147 del Codice di Procedura Civile (secondo cui le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7:00 e dopo le ore 21:00) "si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche" e "quando è eseguita dopo le 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo".



La Consulta, nell'accogliere la questione sollevata, ha ritenuto che il perfezionamento alle 7:00 del mattino successivo della notifica effettuata dopo le 21:00 non pregiudica gli effetti giuridici della notifica per il mittente, al quale altrimenti verrebbe "impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa", computato dall'art. n. 155 C.P.C. "a giorni". Mentre per il destinatario la notifica a mezzo PEC inviata dopo le ore 21:00 produce effetti giuridici dalle ore 7:00 del mattino seguente, in quanto non si può pretendere che ne prenda atto a qualsiasi ora, per il mittente la notifica produce effetti giuridici nel momento in cui il sistema di posta elettronica certificata genera la ricevuta di accettazione. ►►



Jova Beach Party: i disagi per la Polizia locale di Milano

L'Amministrazione del Comune di Milano, con in testa il sindaco Sala, sta attuando una severissima politica di lotta all'inquinamento causato dal traffico veicolare dei motori diesel. Si osserva invece una modesta attenzione nei confronti dell'esposizione all'inquinamento della Polizia locale nei servizi viabilistici, non ultimo quello causato a seguito di eventi che richiamano alti afflussi di pubblico come accaduto per il Jova Beach Party

di Giovanni Aurea

L

La criticità dell'esposizione all'inquinamento causato dal traffico veicolare aumenta esponenzialmente in tutti i casi di eventi particolari che inevitabilmente causano traffico e ingorghi proibitivi.

Nella giornata di sabato 21 settembre pur-

troppo si è registrato uno sgradevole esempio. Sulla pista dell'Aeroporto Linate è stato organizzato un mega-concerto dal cantautore Jovanotti, osannato dal sindaco che ha anche partecipato all'evento. Purtroppo abbiamo assistito all'ennesimo impiego della Polizia locale





Lavoratori abbandonati

La categoria è stata per l'ennesima volta maltrattata. Un tale assurdo atteggiamento non si vedeva dal 2014 in occasione delle delegazioni ASEM. Molti agenti sono stati costretti a effettuare viabilità senza pause, privati anche del diritto alle necessarie pause fisiologiche di ristoro.

Nonostante la lettera di diffida, sono state soppese le direttive di tutela della salute dei servizi viabilistici che prevedono l'esposizione in piedi per un massimo di 180 minuti al giorno e non più di 90 minuti consecutivi. Si registra quindi anche la violazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 (salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori).

L'Associazione ADPL in mattinata invitava il comandante nonché i responsabili della Centrale Operativa a garantire, con opportune indicazioni agli operatori radio il rispetto delle suddette normative,

peraltro il riscontro risultava parziale. Si è registrato soltanto un retrofronte di disposizioni che hanno visto trasformare alcuni incroci per i quali in mattinata era stato dato l'ordine di presidio fisso, mentre invece a fine turno è stato concesso di recarsi presso il comando senza attendere alcun cambio. Per il resto del tutto disattese le direttive dei servizi viabilistici la cui inosservanza costituisce comportamento illecito.

La normativa vigente

Il D.Lgs. 81/2008 che ha sostituito la legge n. 626/1994 prevede l'obbligo per il datore di lavoro della prevenzione dei rischi e pericoli nonché l'adozione degli adempimenti e misure di prevenzione e protezione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La salvaguardia della salute nei servizi viabilistici è tutt'oggi garantita da apposite direttive tra cui la direttiva n.28/99 del 10/11/1999, che limita l'esposizione ai servizi viabilistici in massimo 90 minuti consecutivi nonché la direttiva n.29/99 del 30/11/1999, che limita il totale dell'esposizione in tre ore massimo al giorno; le suddette sono state assunte dall'ar-

di Milano tramortita da uno sforzo particolarmente impegnativo, gravoso e disagiato.

Dal punto di vista organizzativo sono stati soppesi quasi tutti gli altri servizi alla cittadinanza, infatti le autopattuglie di servizio nei vari quartieri della città sono state dirottate nel perimetro del concerto.

Gli agenti comandati hanno assistito con sconcerto all'esagerato quanto ingiustificato dispendio di forze in servizio esterno. Il Comando ha considerato un evento programmato da tempo, vero e proprio stato di necessità. Peraltro l'area era raggiungibile esclusivamente a piedi o con mezzi pubblici. Le emergenze che giustificano il presidio fisso e quindi l'obbligo del cambio sul posto (art. n. 42 Regolamento del Corpo) dovrebbero essere altre.

Tutti i cittadini, anche quelli non interessati alla manifestazione, sono rimasti ingiustamente imbrigliati nel traffico. Altra conseguenza negativa, l'elevato numero di reclami inevasi. Inutile attesa dei cittadini che per qualsiasi motivo hanno avuto la necessità di chiedere un intervento.

articolo 1 comma 3 del CCDI 12/02/2002 nonché dalle disposizioni di salvaguardia della salute e sicurezza. La violazione delle succitate norme contrattuali configura anche diversi illeciti in materia di salute e sicurezza sancite dal Decreto Legislativo n.81/2008.

Comandante Marco Ciacci

Il comandante del Corpo è la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e su di lui ricade appunto l'obbligo del mantenimento dei livelli della stessa, infatti deve assolvere agli



Il Comandante dott. Marco Ciacci

adempimenti previsti, ha quindi l'obbligo di evitare che probabili e possibili pericoli dovuti all'esercizio della sua attività, possano tradursi in rischi per i lavoratori ma anche per la loro salute, da cui l'obbligo di salvaguardare l'integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possano procurare danni.

Inoltre i lavoratori devono essere informati sui rischi specifici cui sono esposti, devono essere formati sulle norme

fondamentali di prevenzione e devono essere addestrati all'utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione. A tal proposito il D.Lgs. n. 106/2009 prevede anche sanzioni penali per la violazione di questi obblighi.

Purtroppo la violazione delle direttive dei servizi viabilistici è stata denunciata da molti lavoratori attraverso telefonate di protesta ma anche email ricevute dall'Associazione; da ciò l'obbligo per l'ADPL di presentare un esposto all'ATS per violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza.

Nei giorni successivi abbiamo assistito ai pubblici elogi del sindaco che si è complimentato con se stesso per l'efficienza organizzativa; mentre il comandante ha inviato una lettera di ringraziamento agli appartenenti al Corpo.

Alla celebrazione del 159° anno di fondazione del Corpo veniva premiato un ufficiale per essersi distinto nel coordinamento e controllo degli Agenti in servizio alla manifestazione, nonostante le proteste e i biasimi di questi ultimi.

Per il futuro auspichiamo una maggiore sensibilità da parte di sindaco e comandante dato che gli appartenenti al Corpo non posseggono ancora l'antidoto all'inquinamento e dovrebbero essere tutelati al pari dei cittadini milanesi. ■



 <p>ADPL Associazione Diritti e Protezione dei Lavoratori</p>	 <p>New Tecno Service International</p>
<p>ASSISTENZA LEGALE</p> <p>CENTRO DI ORIENTAMENTO CAF e PATRONATO</p> <p>MODELLO 730 - UNICO - INDE VERTENZE DI LAVORO MORNING-LICENZIAMENTI INFORTUNI SUL LAVORO INCIDENTI STRADALI IMMIGRAZIONE VERTENZE LEGALI AVVOCATO RICEVE IN SEDE SU APPUNTAMENTO</p>	 <p>ADPL Associazione Diritti e Protezione dei Lavoratori</p> <p>ASSISTENZA LEGALE</p> <p>CENTRO DI ORIENTAMENTO CAF e PATRONATO</p> <p>MODELLO 730 - UNICO - INDE VERTENZE DI LAVORO MORNING-LICENZIAMENTI INFORTUNI SUL LAVORO INCIDENTI STRADALI IMMIGRAZIONE VERTENZE LEGALI AVVOCATO RICEVE IN SEDE SU APPUNTAMENTO</p> <p>newtecnointernational@gmail.com</p>
<p>Via Ripamonti 213 - Milano . tel. 370-1189574</p>	



GAS

ELETTRICITÀ

TELEFONIA

CARTE PREPAGATE

RISPARMIO ENERGETICO

il tuo partner unico!



l'impegno

Rivista fondata
da Vigili Urbani nel 1974

Anno XLIV n. 407

Direttore responsabile
Gianluigi Soriani

GIOVANNI AUREA
MICHELE BRUNO ALBAMONTE
Info CDS

Direzione e Redazione
Sicurezza Aziendale


Sede Legale:
Via Carducci, 12 - 20123 Milano
Sede Amministr. e Redazione
Via Palmieri, 47 - 20141 Milano
Tel. 02 89511616 - 02 89514869


Stampa
Litografia Stephan - Germignaga (Va)

Abbonamenti
Sostenitore € 70,00
Benemerito da € 70,00 in su
Una copia € 8,00
Arretrati € 10,50

Reg. Trib. Milano n. 18 del 20.1.1976
Via Palmieri, 47 Milano
Spedizione in abbonamento postale 45% -
art. 2 comma 20/b legge 662/96 Fil. Milano

Garanzia di riservatezza per gli abbonati
L'Editore garantisce la massima riservatezza
dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità
di richiederne gratuitamente la rettifica o
la cancellazione, scrivendo a:
Sicurezza Aziendale srl Via Palmieri, 47
20141 Milano


Le informazioni custodite nell'archivio elettronico
dell'Editore saranno utilizzate al solo scopo di inviare
la rivista o comunicazioni concernenti l'abbonamento
(Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali)



MEDIA CON PRUDENZA

Campagna itinerante ed interattiva per un corretto utilizzo dei media

- Fa bene guardare la televisione ma occhio a non trascorrere troppe ore al giorno, da soli, di fronte allo schermo a discapito del gioco e dello studio e fate attenzione a scegliere, con i vostri genitori, quali programmi vedere per evitare di imbattervi in film o immagini che potrebbero darvi fastidio perché non adatte alla vostra età!!! Lasciatevi guidare dai genitori anche nella scelta del film da vedere al cinema: se i genitori ritengono che uno specifico film non sia adatto a voi, non dovete arrabbiarvi ma dovete capire che lo fanno solo per il vostro bene.
- Quando usate il computer e navigate su internet fate sempre molta attenzione poiché possono esserci molte trappole nelle quali, senza volerlo, potreste cadere! Attenzione a non dare informazioni personali come nome, indirizzo, numero di telefono o età, a non accettare di incontrare persone conosciute in chat, a non scaricare programmi senza il permesso dei genitori, e a non dare la vostra amicizia agli sconosciuti.
- Utilizzate solo videogiochi adatti alla vostra età e fatevi sempre consigliare dai genitori per evitare di fare giochi che possano farvi innervosire, sentire a disagio o imbarazzati perché ricchi di immagini e scene che non sono giuste per voi!
- Quando usate la radio scegliete le stazioni radio che sono dedicate ai bambini.
- Dedicatevi sempre alla lettura... Attenzione però, perché ad ogni età corrisponde sempre il giusto libro da leggere!!!
- Per qualsiasi informazione, per aiuto e sostegno è possibile chiamare il numero verde del Moige 800965611 attivo per tutta la durata della campagna, oppure il numero verde 800937070 al quale sono sempre pronti a rispondervi gli esperti del Moige. È inoltre possibile collegarsi ai siti www.mediaconprudenza.it e www.genitori.it.



Campagna
Informativa
promossa da:



moige
movimento genitori

Con il contributo di:



Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali

Con il patrocinio di:



Polizia Postale
delle Comunicazioni



NOVANTA NUMERI PER UN FUTURO DIVERSO.

Anche noi abbiamo un sogno: dare a chi è in difficoltà un futuro migliore. Per questo il Gioco del Lotto sostiene progetti per offrire un aiuto agli anziani, ai bambini di tutto il mondo e a chi spera in un futuro diverso.

IL GIOCO DEL
LOTTO